



TRIBUNALE DI MATERA

Il Giudice

ha emanato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso presentato ex lege n. 3/2012 da LOVECCHIO FRANCESCO ANTONIO, con il quale si propone la ristrutturazione dei debiti gravanti sullo stesso;
- considerato che nella specie è stata fatta richiesta per accordo di ristrutturazione dei debiti, e non di piano del consumatore;
- rilevato che ai sensi dell'art. 10 il giudice deve preliminarmente verificare se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 della L. 3/2012;
- rilevato che ai sensi dell'art. 7 l'accordo di ristrutturazione dei debiti si deve fondare su *"di un piano che assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti.....e che preveda, "le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni"*, ed ancora che si deve essere *"assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell' art. 545 codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali....."*, specificando che *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni in caso di liquidazione"* dovendosi in merito avere *"riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*; si rileva inoltre che la norma *de qua* dispone anche che *"con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell' Unione europea, all' imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere solo la dilazione di pagamento"*;
- posto che la proposta risulta essere stata corredata dalla documentazione e dichiarazioni, e dalla relazione particolareggiata che ha dato contezza di tutto quanto richiesto dalle lett. a), b), c), d), e) dell' art. 9;
- considerato che il Giudice deve procedere alla valutazione di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza

della documentazione, e corretta informazione, con verifica della congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erranee;


- considerato pertanto che la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta, debba essere effettuata alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;

- considerato quanto previsto specificamente ex art. 7 e sopra richiamato, *id est* che "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni in caso di liquidazione";

- considerato che occorre quindi valutare se siano stati resi specifici chiarimenti sulla prospettiva liquidatoria e correlata compatibilità con riferimento alla fattibilità, dovendo essere ben comprensibile ed adeguatamente argomentata la probabile convenienza <ed in concreto> del piano rispetto all' alternativa liquidatoria, e posto che si riscontrano garanzie patrimoniali immobiliari che potrebbero anche essere ritenute suscettibili di consentire una probabile migliore soddisfazione dei crediti, rispetto a quanto oggetto della proposta, dovendosi pertanto specificamente e con idoneo supporto argomentativo, fondato anche sulla indicazione del valore di realizzo/mercato dei beni, procedere a formulare la valutazione comparativa ex lege richiesta;

- rilevato peraltro che il pagamento rateale del debito, con protrazione per la durata di trenta anni per quanto concerne il creditore ipotecario (Banca) e di dieci anni per quanto concerne gli altri creditori, è stato proposto senza alcuna garanzia <salvo il reddito e rimborsi acquisibili dal proponente>, tanto richiedendo viepiù una valutazione maggiormente approfondita sulla questione della fattibilità;

- considerato che a fronte del sopra richiamato quadro, è richiesto al professionista di formulare un giudizio prognostico sulla scorta di adeguata argomentazione, anche riferito alla suscettibilità di dar corso al piano di pagamenti così come proposto, e nella prospettiva temporale indicata, e dovendosi anche tener conto della riscontrabilità di garanzie fornite da terzi sull' adempimento, atteso che, per quanto ex lege specificamente previsto <art. 7> l'accordo di ristrutturazione dei debiti si deve fondare su "di un piano

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

che assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti.....e che preveda, "le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti", dovendo quindi il piano così come prospettato, e per le ragioni specifiche evidenziate anche dal professionista incaricato, consentire di desumere che possa "assicurare" (dizione normativa) il regolare pagamento;

- considerato ancora che occorre valutare in chiave approfondita, e fondata su dati specifici di riferimento <e tanto anche ai fini del vaglio di ammissibilità della proposta> che le prospettive ed i tempi di recupero per i creditori, possano appalesarsi più favorevoli, in ipotesi, rispetto alla liquidazione dei beni in sede esecutiva, e dovendo consentire quindi una valutazione positiva in termini di probabile convenienza <ed in concreto> del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, e tanto a fronte della previsione di pagamenti rateali protratti in rilevante periodo di tempo, in quanto valutato comparativamente con l'età del proponente;

- rilevato peraltro che il professionista incaricato in funzione di OCC, ha reso alcuni chiarimenti in ordine alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, ed essendo stata valutata l'alternativa esecutivo/liquidatoria, al cospetto dei benefici derivanti dai pagamenti rateali;

- ritenuto che tali chiarimenti debbano trovare riscontro ed adeguata valutazione in chiave di concretezza e non per mere valutazioni astratte <e se pur prognostiche>;

- rilevato che alla stregua delle precisazioni rese e delle specificazioni desumibili dal corredo documentale allegato, la proposta di accordo possa comunque essere trasposta ai creditori, ai fini delle correlate valutazioni, ed alla stregua di quanto previsto dall'art. 9 legge cit., atteso anche che:

a) sono state rese precisazioni e specificazioni in ordine ai debiti oggetto di proposta, essendo stato chiarito che i debiti saranno oggetto di pagamento rateale e dilazionato

I debiti complessi da soddisfare con il piano sono pari ad € 176.252,82, dei quali:

- 1) € 157.375,72 da corrispondere a Bancapulia;
- 2) € 2.928,03 da corrispondere a CCPB;
- 3) € 8.000,00 ed € 6.578,30 da corrispondere ad Agenzia delle Entrate servizio riscossione;



essendo ulteriori debiti (Banca Intesa/San Paolo e Equitalia)
in corso di definizione

- b) per quanto disposto ex art. 7 comma I°, e circa quanto specificamente previsto in merito al soddisfacimento dei creditori privilegiati, si è dedotto essere suscettibile di adempimento integrale e rateale e nel tempo di anni trenta per la Banca suddetta e di anni dieci per i residui debiti indicati;
- c) quanto alle garanzie fornite a sostegno del piano e relativa fattibilità, stante quanto previsto specificamente dall' art. 8 comma II°, si è evidenziato che i pagamenti saranno comunque garantiti da soggetto <il proponente> che ha una stabile attività di imprenditore agricolo, e che percepisce un reddito annuo medio di € 25.000,00 circa;
- d) i pagamenti saranno dilazionati nei tempi indicati, al netto delle somme occorrenti per il fabbisogno mensile;
- e) i beni del debitore, non sono stati dati a garanzia della proposta, essendo ad oggi stati pignorati e stimati per un valore di € 190.000,00 circa;
- f) il professionista asseveratore ha dedotto la difficoltà di realizzo in sede esecutiva ed ai prezzi di stima, in considerazione della crisi del mercato di riferimento <immobili rurali>; stante quindi la dedotta difficoltosa realizzazione a mezzo procedimenti esecutivi coattivi, si è evidenziato non costituire la relativa liquidazione una più vantaggiosa alternativa.

Quanto innanzi ha indotto ad inferire valutazioni sulla prospettiva temporale di riferimento, e correlata fattibilità, dovendo la probabile convenienza <ed in concreto> del piano rispetto all' alternativa liquidatoria, essere vagliata dai creditori <anche per quanto precisato in ordine ai cespiti in piena proprietà (quelli sub lett. D) ed E) sopra richiamati), ed ai valori di riferimento come sopra indicati, e tanto anche a fronte della previsione di pagamenti rateali protratti in un periodo piuttosto lungo, dovendosi al riguardo anche considerare l' età del proponente;

- ritenuto, anche ai fini del vaglio di ammissibilità della proposta, che le prospettive ed i tempi di recupero per i creditori, devono apparire più favorevoli, in ipotesi, rispetto alla liquidazione dei beni in sede esecutiva;

Devesi comunque rilevare che pur essendo <come si verifica in una molteplicità di casi> la proposta e piano proprio finalizzata ad evitare che



possano essere venduti immobili (casa familiare o immobili utilizzati per attività produttive) nella procedura esecutiva, quanto specificamente previsto nella disposizione sopra richiamata <e la chiara portata e *ratio* dell' art. 7 così come sopra esplicitata> non consente di poter accedere a proposte che non siano supportate dalla specificità nella valutazione comparativa di cui all' art. 7 richiamato, e che contengano motivate e riscontrate e riscontrabili valutazioni sulla alternativa liquidatoria, quale nell' ipotesi da configurare <e motivatamente, e con specifico riferimento ai valori di realizzo degli immobili> in termini maggiormente favorevoli per i creditori.

Nella specie è stata proposta la soddisfazione del creditore ipotecario sì al 100% degli importi di spettanza, ma in un arco temporale di complessivi 30 anni; al riguardo si rileva anche che il mutuo ipotecario era stato contratto nel 2009, e per una durata di dieci anni, e che la Banca mutuante già in precedenza non acconsentito alla protrazione della durata per un ulteriore decennio (quindi per un mutuo ventennale).

Gli altri creditori sarebbero invece soddisfatti in un arco temporale di 10 anni.

Non è dato peraltro comprendere in che termini ed in quali tempi dovrà essere adempiuto il pagamento dei crediti prededucibili (compenso del professionista e del legale);

-considerato comunque che il professionista incaricato per la asseverazione, ha reso parere favorevole, e che il medesimo professionista ha formulato valutazioni in ordine alla convenienza dell' alternativa liquidatoria dei beni di proprietà del proponente, potendosi alla stregua delle deduzioni/asserzioni del suddetto, evincere che il professionista ritenga in sostanza ed in concreto che, stante le condizioni critiche del mercato immobiliare di riferimento, il creditore ipotecario in caso di vendita dell' immobile, rischierebbe, in caso di vendita coatta, di ottenere minor ricavi rispetto a quanto oggetto di proposta;

- rilevato comunque che il professionista incaricato non ha neppure formulato valutazioni in ordine alla compatibilità dell' arco temporale previsto per i pagamenti del creditore ipotecario e la durata del mutuo contratto con la Banca stessa, ed i relativi tempi di adempimento del mutuo;

- considerato che occorrerà anche compiere valutazioni <anche in sede di eventuale verifica per l' omologa, e sempre che non vi siano ragioni ostative dirimenti rappresentate dai creditori> sulla prospettiva di soddisfacimento e correlata compatibilità con riferimento alla fattibilità, e quindi in ordine alla



probabile convenienza <ed in concreto> del piano rispetto all' alternativa liquidatoria;

- evidenziato che con riferimento al piano di specie devono essere formulate riflessioni e valutazioni critiche e per quanto ritenuto da recenti orientamenti giurisprudenziali, anche con particolare riferimento alla durata del piano;

- considerato difatti al riguardo che la normativa di cui alla legge 3/2012, ha portato ad esprimere orientamenti eterogenei, conseguenti alla mancanza di definizione di alcuni aspetti di disciplina che rendono difficoltosa la valutazione delle singole fattispecie, rimettendo quindi al Giudice il compito di fornire appositi orientamenti;

- considerato che poter assumere gli orientamenti di specie, occorra comunque far riferimento alla disciplina normativa, dovendo essere delimitati gli ambiti di applicabilità nei limiti di quanto desumibile delle norme di riferimento, ed onde evitare sconfinamenti *praeter legem*.

- posto comunque che pur essendo gli strumenti *de quibus* volti a consentire il superamento della crisi economica individuale, occorre comunque tener conto dell' impatto delle relative scelte nell' ambito macroeconomico e quindi su una massa diffusa di creditori;

- considerato che comunque la tutela dei creditori non risulta essere pretermessa o subvalente, rispetto alle possibilità date per risolvere la crisi economica del consumatore o del piccolo imprenditore;

- considerato che occorre anche valutare le questioni alla stregua dei principi della *par condicio creditorum* e della suscettibilità di consentire eventuali differenti modulazioni nella soddisfazione dei crediti e nell' ordine correlato, e tanto in funzione della possibilità di utilizzo degli strumenti di soluzione della crisi di sovrindebitamento;

- considerato che dovendo essere pertanto anche assecondata la tutela del ceto creditorio, occorre valutare inoltre l' impatto della disciplina dei singoli istituti su tale tipo di tutela, e quindi se ed in che termini possa ritenersi assecondata la tutela di specie alla stregua dell' iter procedimentale e della suscettibilità di verifica e discussione delle proposte formulate;

- considerato comunque che nell' adr i creditori vengono notiziati appositamente per esprimersi sulla proposta, essendo prevista apposita interlocuzione, dovendo il Giudice procedere a formulare specifiche valutazioni ed ai fini dell' omologa, all' esito della riconosciuta possibilità, e per i creditori, di partecipare alla dinamica decisoria; i creditori possono quindi dare il proprio



di partecipare alla dinamica decisoria; i creditori possono quindi dare il proprio apporto ai fini delle verifiche del caso, e formulare osservazioni sul piano e correlata relazione di fattibilità, essendo prevista attività informativa nei loro confronti; i medesimi procedono peraltro anche alla valutazione della convenienza economica del piano rispetto alla soluzione liquidatoria;

-posto che occorrerà quindi verificare se vi siano limiti espressi, anche in termini temporali e con riferimento alla durata del piano, ed/o impliciti, rispetto alla possibilità di ricorrere ad istituti per i quali si ravvisa uno squilibrio sul piano procedimentale, e tra le contrapposte posizioni di debito e credito.

Tali esigenze di verifica possono anche ritenersi afferire alla posposizione dei pagamenti per il creditore privilegiato, e tanto alla stregua del principio della *par condicio*, il cui rispetto dovrebbe essere valutato anche con riferimento al caso di specie;

-Considerato peraltro che <tanto dovendo essere valutato all' esito del coinvolgimento dei creditori> secondo recenti arresti giurisprudenziali, se pur la legge 3/2012 non pone un limite temporale al piano del consumatore, occorrerebbe far riferimento, ai fini delle valutazioni di ammissibilità, ai molteplici arresti della giurisprudenza di merito che ritengono quale limite temporale di esecuzione del piano, il quinquennio (la nota pronuncia a SSUU n. 1521/2013 nel definire la causa concreta del concordato, ha individuato nella durata ragionevolmente breve della esecuzione del piano, e nella soddisfazione effettiva integrale dei creditori ipotecari <salva la degradazione in caso di incapienza del bene liquidato> e anche minimale dei creditori chirografari, gli elementi essenziale ai fini della risoluzione della crisi), e tanto per esigenze di conformazione al principio contenuto nell'art. 111 della Costituzione, ed in particolare con riferimento a ragioni connesse alla prevedibilità della esecuzione del piano, ed anche di ammissibilità del sacrificio dei diritti dei creditori.

Per tali motivi è stato fatto richiamo alla durata quinquennale ai fini della ammissibilità del piano.

Tanto è stato ritenuto anche perché una durata troppo protratta dell' esecuzione del piano, può porre serie questioni in ordine alla prevedibilità di soddisfazione dei creditori, ed atteso che più è protratta nel tempo l' esecuzione, maggiore è l' alea nell' effettivo adempimento.

- considerato quindi che, verificata e valutata la proposta e della relazione correlata, e le previsioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, possa procedersi alla fissazione dell' udienza ex art. 10 della legge, dovendosi



disporre quanto previsto dai comma I° e II° della medesima norma <e non essendo prevista facoltà di disporre diversamente rispetto a quanto previsto dalla lett. c) della norma, laddove è indicato "Dispone" in ordine alla sospensione prevista, in conseguenza della fissazione dell' udienza apposita>, **e per acquisire le valutazioni del ceto creditorio che comunque dovrà esprimersi sulla convenienza della proposta e nelle forme e termini di cui all' art. 12, stante quanto in precedenza evidenziato in ordine alle questioni tutte che vengono in rilievo con riferimento alla proposta di specie;**

- ritenuto che occorre procedere alla fissazione udienza, in un tempo compatibile con le necessità di notifica e nel rispetto dei termini ex lege previsti;

p.q.m.

FISSA per quanto previsto ex art. 10 legge n. 3/2012 l' udienza del 8/11/2018 ore 11,00.

DISPONE la comunicazione ai creditori almeno trenta giorni prima della predetta udienza, e nelle forme previste dal comma I° dell' art. 10 suddetto, della proposta e del presente decreto, ed al fine di consentire ai medesimi di esprimersi e manifestare le proprie considerazioni sulla proposta.

DISPONE che la proposta ed il decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale

DISPONE che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, e da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo che per i titolari di crediti impignorabili.

Riserva all' esito ogni valutazione al riguardo.

Si comunichi

Matera, 18/9/2018

Il G.D.

Dott. Antonello Vitale

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi 21 SET 2018
IL CANCELLIERE